

Riunione del 23 giugno 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/39-2011 – Appello della New Team Volley Melito ASD avverso i provvedimenti assunti dal GUP Reggio Calabria con provvedimento C.U n. 20 affisso il 30/03/2011 (perdita dell'incontro del Campionato di Prima Divisione/F disputato il 25 Marzo 2011 contro C.A.V. Gallico e multa di € 300,00)

LA CAF

Letti gli atti ufficiali e il ricorso in appello;

Viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale all'udienza del 16 Giugno c.a. (accoglimento dell'appello per quanto di ragione)

OSSERVA

La New Team Volley Melito proponeva appello avverso il provvedimento in epigrafe, adottato dal GUP in ragione della revoca dell'omologa tesseramento dell'atleta Condello Concetta, schierata in campo per quell'incontro dalla squadra appellante.

L'omologa del tesseramento, che all'apparenza risultava regolare, veniva infatti revocata dall'Ufficio Tesseramento FIPAV poiché l'atleta risultava già tesserata per altro sodalizio (ASD Elio Sozzi).

Il provvedimento di revoca veniva poi confermato dalla Commissione tesseramento - cui New Team Volley Melito aveva fatto ricorso - con decisione mai appellata e divenuta definitiva, sulla base della quale il GUP Reggio Calabria emetteva il provvedimento oggi impugnato.

Poiché il provvedimento dell'Ufficio tesseramento (come confermato dalla CTA con decisione passata in giudicato e non più modificabile) opera espressamente *ex tunc*, l'aver schierato in campo l'atleta Condello in posizione tesserativa irregolare, alla luce della giurisprudenza federale consolidata sul punto, comporta la perdita dell'incontro, a prescindere dall'esistenza di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato.

Il Giudice Unico Provinciale, in base a quanto stabilito dall'art. 8 Reg. Giur., preso atto di quanto precede, non poteva che omologare la gara sulla base degli atti ufficiali

in suo possesso, deliberando la perdita dell'incontro con il risultato più sfavorevole alla New Team Volley Melito.

La decisione impugnata appare pertanto esente da vizi, tenuto anche conto che, vista la classifica del Campionato di cui al comunicato ufficiale n. 28 del 9/06/2011 del Comitato Provinciale Reggio Calabria, non appare sussistere alcun interesse concreto da parte del Melito ad ottenere l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo e/o comunque la ripetizione della gara stessa, come invece richiesto dall'art 39 Reg. Giur.,.

Sussistono invece fondati motivi per accogliere il capo di domanda relativo all'annullamento della multa.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso e dispone la revoca della sanzione pecuniaria di € 300,00, confermando per il resto il provvedimento impugnato.

Dispone restituirsi la tassa appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 01.07.2011